

ROMA



Protocollo RC n. 3472/17

Deliberazione n. 21

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2017

VERBALE N. 26

Seduta Pubblica del 2 maggio 2017

Presidenza: DE VITO – STEFÀNO – DE PRIAMO

L'anno 2017, il giorno di martedì 2 del mese di maggio, alle ore 14,30, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 15,25 - il Presidente Marcello DE VITO, assunta la presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 29 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Politi Maurizio, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Iliaria, Seccia Sara e Tempesta Giulia.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo Luca e l'Assessore Baldassarre Laura.

(OMISSIS)

A questo punto il PRESIDENTE nomina per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario la Consigliera Tempesta in sostituzione temporanea del Segretario assente Consigliere Onorato.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 13^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

13^a Proposta (di iniziativa consiliare)

Approvazione del Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale.

Premesso

Che l'esercizio dell'attività di pittore, scultore, ritrattista e caricaturista su aree pubbliche costituisce un riferimento culturale particolarmente significativo per la città di Roma, nonché fonte di reddito per coloro che esercitano le suddette attività;

Che tali attività sono riconosciute ed apprezzate dai cittadini e dai turisti italiani e stranieri;

Che, al fine di consentire il corretto svolgimento di tali attività artistiche, nonché di eliminare situazioni di abusivismo sia commerciale che di occupazione del suolo pubblico in assenza di regolare concessione, si ritiene opportuno individuare spazi pubblici ove permettere l'esercizio delle predette attività;

Che con le deliberazioni n. 40 del 7 febbraio 2007 e n. 233 del 30 luglio 2014 la Giunta Capitolina si è determinata in merito all'individuazione di aree da destinare allo svolgimento dell'attività di pittore, ritrattista e caricaturista nel territorio del centro storico;

Che, con il presente provvedimento si intende consentire l'incremento, con il coinvolgimento diretto dei Municipi, del complesso delle aree pubbliche da destinare allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative già individuate con i sopra citati provvedimenti;

Che il rilascio delle relative concessioni per l'occupazione del suolo pubblico da parte dei Municipi dovrà essere subordinato all'espletamento di apposito Bando Pubblico adottato dal Dipartimento Attività Culturali;

Che è dunque necessario procedere all'emanazione di apposito Regolamento che disciplini l'intera materia, con particolare riferimento all'esercizio delle predette attività artistiche;

Che infine, allo scopo di rispondere agli interessi concreti della comunità locale e a tutela della tradizione culturale romana si ritiene opportuno, conseguentemente all'adozione del regolamento in esame e nelle more dell'espletamento della procedura selettiva ivi prevista, assicurare la possibilità di fornire continuità alle attività in argomento facendo salva la potestà dei municipi a rilasciare concessioni di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di pittore, ritrattista e caricaturista a favore di soggetti in possesso

dei previgenti requisiti oggettivi e soggettivi, la cui durata non ecceda, in ogni caso, la data di approvazione della nuova graduatoria degli aventi diritto;

Atteso che, in data 14 febbraio 2017, il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Direttore

F.to: V. Vastola;

Che, in data 23 febbraio 2017, il Vice Ragioniere Generale ha espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: P. Colusso;

Che, sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 27 febbraio 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Cha dai Consigli dei Municipi III e IX e dalla Commissione Straordinaria del Municipio X non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi II, IV, V, VIII, XI, XII, XIII, XIV e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che i Consigli dei Municipi I, VI e VII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- Si ravvisa il ritardo di tale proposta che arriva dopo l'individuazione di una figura commissariale che debba occuparsi della vicenda, figura non citata in tale regolamento in cui non si comprende in che rapporto si relazionerà con il commissariamento e le sue decisioni.
- Si ritiene di dover stigmatizzare che il fenomeno, anche alla luce del presente regolamento, rappresenta un ibrido irrisolto tra l'ambito commerciale e culturale con le difficoltà su applicazione normativa, aspetto sanzionatorio e tariffario derivanti.
- Si ravvisa di dover inserire in premessa che é attualmente in vigore la deliberazione di Giunta Comunale 40/2007 che individuava alcune aree da destinare all'attività artistica non citata nel presente regolamento.
- Il Municipio con una mozione votava in data 10 novembre 2016 chiedeva l'approvazione di un regolamento e "l'istituzione di un tavolo di confronto con il Municipio per individuare soluzioni idonee a garantire l'efficacia dei controlli e la regolarità delle attività in essere nel periodo transitorio tra la scadenza della graduatoria provvisoria e la conclusione del bando" , richieste ad oggi ancora disattese e da noi ribadite.
- Alla luce della attuale situazione di stallo il tempo di nove mesi per l'individuazione delle aree risulta eccessivo.

- E' necessario che il pagamento OSP sia destinato all'aumento delle voci del bilancio destinate alle attività culturali del Municipio pari a zero.
- E' necessario che sia valutata e considerata rilevante la cosiddetta "Prova d'artista".
- E' necessario che sia maggiormente considerato ai fini del punteggio l'aspetto dell'anzianità di esercizio chiarendo che il criterio di anzianità si riferisca alle effettive concessioni rilasciate dal Municipio.
- E' necessario che si possano prevedere all'interno del Municipio anche altre localizzazioni delle postazioni rispetto alle precedenti individuate.

Municipio VI:

- art. 4, comma 3: “Individuazione delle aree e delle localizzazioni” modificare la superficie d’ingombro della postazione da 2 mq. a 3 mq.

Municipio VII:

- art. 18, comma 1, aggiungere “dal momento dell’approvazione della graduatoria definitiva”;
- art. 18, comma 2, incipit “dal momento dell’approvazione della graduatoria definitiva”.

Che i Consiglieri Guadagno e Coia, in qualità di proponenti, hanno presentato un emendamento che recepisce quanto accoglibile delle osservazioni dei Municipi;

Che le Commissioni Capitoline Permanenti VI e IX, nella seduta congiunta del 27 febbraio 2017, hanno espresso parere favorevole;

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento di Consiglio Comunale approvato con D.C.C. n. 100/2002 e s.m.i.;

Vista la D.G.C. n. 40/2007;

Vista la D.G.C. n. 223/2014;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato;

Per i motivi indicati in premessa

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, che è parte integrante del presente provvedimento;
2. di fare salva, conseguentemente all'adozione del regolamento in esame e nelle more dell'espletamento della procedura selettiva ivi prevista, la potestà dei municipi a rilasciare concessioni di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di pittore,

ritrattista e caricaturista a favore di soggetti in possesso dei previgenti requisiti oggettivi e soggettivi, la cui durata non ecceda, in ogni caso, la data di approvazione della nuova graduatoria degli aventi diritto.



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NEL CAMPO DELLE ARTI FIGURATIVE SU AREA PUBBLICA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Roma Capitale sostiene e promuove lo sviluppo della cultura e dell'arte, ne valorizza le forme espressive e favorisce lo svolgimento delle attività attraverso le quali le stesse si esplicano.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, su area pubblica, nell'ambito del territorio di Roma Capitale, delle attività artistiche riconducibili al campo delle arti figurative ed in particolare alla pittura, alla scultura e al disegno nelle loro declinazioni di genere (ritratto, caricatura, paesaggio, vedute, natura morta, ornato e altro) dirette alla creazione di opere dell'ingegno.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definisce:
 - *artista*: la persona fisica che realizza opere nel campo delle arti figurative ed in particolare della pittura, della scultura e del disegno nelle declinazioni di genere di cui al comma 2 del precedente articolo;
 - *area*: luogo a vocazione artistica individuato nell'ambito del territorio municipale;
 - *localizzazione*: porzione di area entro la quale è consentito lo svolgimento dell'attività di artista;
 - *postazione*: insieme degli arredi, strumenti e attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività di artista.

ARTICOLO 3

Svolgimento dell'attività artistica

1. Lo svolgimento dell'attività di artista consiste nella realizzazione di opere destinate all'eventuale vendita partendo, per la pittura, da un supporto vergine (tela, carta, legno o altro) e per la scultura, dalla materia costitutiva (materiali lapidei o derivati, materiali lignei o altro).
2. Ogni opera, in quanto bene soggetto a diritto di autore, deve recare la firma dell'artista.



3. Le opere esposte, quelle in vendita nonché quelle in fase di realizzazione devono essere riconducibili alle arti figurative e in particolare alla pittura, alla scultura e al disegno ed eseguite anche utilizzando tecniche miste.

4. L'autore può esporre e vendere esclusivamente opere frutto del proprio ingegno e prive di alcun tipo di cornice, per le opere pittoriche e i disegni, e di supporto per le sculture; è vietata l'esposizione e la vendita di materiale stampato o di opere ricavate da riproduzioni seriali.

5. Ciascuna opera deve essere corredata da un attestato di autenticità sottoscritto dall'artista, con l'indicazione del nome e cognome dell'artista, del titolo dell'opera, delle dimensioni, della tecnica utilizzata e della data di realizzazione, eventualmente accompagnato da una riproduzione fotografica dell'opera.

6. E' vietato esporre o vendere le opere non corredate da tale attestazione di autenticità.

7. L'artista, nello svolgimento dell'attività, non può essere sostituito, per qualsiasi motivo e durata, da altra persona.

ARTICOLO 4

Individuazione delle aree e delle localizzazioni

1. Il Dipartimento Attività Culturali, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, dà comunicazione ai Municipi dell'avvio delle procedure di attuazione delle disposizioni in esso contenute fissando un termine non superiore a quattro mesi entro il quale gli stessi provvederanno a definire le aree e le localizzazioni in esse individuate, da concedere sul territorio di rispettiva competenza. A tal fine i Municipi si esprimeranno con atto approvato dal competente organo politico sentite le associazioni di categoria e, in relazione alle caratteristiche dell'area, sentiti gli Enti, gli uffici e gli altri soggetti competenti, anche esterni all'Amministrazione Capitolina.

2. Gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi al Dipartimento Attività Culturali per la predisposizione dello schema di deliberazione di Giunta Capitolina recante l'elenco delle aree e delle localizzazioni sull'intero territorio cittadino.

3. L'elenco di cui al comma precedente potrà essere integrato, con deliberazione di Giunta Capitolina, a seguito di individuazione di nuove aree e localizzazioni da parte dei Municipi, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, decorsi almeno due anni e comunque non oltre tre anni decorrenti dalla data di inizio del periodo indicato dall'avviso pubblico ai sensi del successivo articolo 5 comma 3.

4. Ogni postazione non potrà avere una superficie di ingombro superiore a mq 2,00 comprensivi dello spazio occupato dalle attrezzature e altri strumenti strettamente necessari allo svolgimento dell'attività (cavalletti, piani di lavoro etc.).

5. In caso di localizzazioni individuate in aree di interesse storico, archeologico, monumentale e paesaggistico, i Municipi procedono nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'amministrazione in materia di individuazione di aree destinate allo svolgimento dell'attività oggetto del regolamento e acquisiscono dalle



Soprintendenze Statali e dalla Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali le opportune prescrizioni relative al numero, al posizionamento ed alla tipologia delle postazioni nelle aree da occupare e le inseriscono nel provvedimento di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 5

Avviso pubblico

1. Al fine dell'individuazione dei soggetti ai quali rilasciare la concessione di occupazione del suolo pubblico sul quale svolgere le attività artistiche in argomento, il Dipartimento Attività Culturali, entro due mesi dall'adozione, da parte della Giunta Capitolina, della deliberazione di cui al comma 2 del precedente articolo 4, dispone l'indizione di una procedura selettiva con apposito avviso pubblico.
2. L'avviso deve riguardare il totale delle localizzazioni individuate dai Municipi e in caso di localizzazioni situate in aree di interesse storico, archeologico, monumentale e paesaggistico, contenere le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, comma 5.
3. L'avviso pubblico deve indicare la data di inizio e di fine del periodo, pari a cinque anni, entro il quale sarà ricompresa la validità delle concessioni di occupazione del suolo pubblico sul quale svolgere l'attività.
4. Non potranno essere rilasciate concessioni di occupazione del suolo pubblico la cui scadenza ecceda la data finale del quinquennio previsto dall'avviso.
5. L'avviso dovrà, altresì, contenere le prescrizioni in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività di artista e gli obblighi ad esso connessi previsti nel presente regolamento.
6. La selezione, per titoli e prova pratica, sarà unica per tutti i soggetti interessati e si svolgerà secondo le modalità di cui ai seguenti articoli. La prova pratica avrà ad oggetto l'esecuzione di un'opera conforme all'attività artistica figurativa indicata dal soggetto al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

ARTICOLO 6

Modalità di partecipazione

1. Ciascun soggetto interessato al rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle attività artistiche di cui al presente regolamento può partecipare alla procedura selettiva prevista dal precedente articolo 5 presentando la documentazione a tal fine necessaria, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico.
2. In ogni caso, ai fini della valutazione delle candidature, alla domanda di partecipazione si dovrà allegare il curriculum documentato dell'artista relativo a:
 - le esperienze maturate in campo artistico, relative alle attività di cui al presente regolamento;



- eventuale possesso di titoli accademici o di merito inerenti l'attività artistica svolta (diploma di Liceo Artistico, diploma di Accademia delle Belle Arti o di Istituto d'arte legalmente riconosciuto, riconoscimenti artistici, etc.).

3. L'avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale.

ARTICOLO 7

Criteria per l'attribuzione dei punteggi e Commissione Tecnica di valutazione

1. La graduatoria di merito relativa all'avviso pubblico di cui al precedente articolo 5 è predisposta attribuendo i sottoindicati punteggi ai relativi criteri, per un totale massimo di punti 10:

- a. da 0 a 7 punti, attribuiti anche per frazioni di punto, per la prova pratica;
- b. da 0 a 3 punti per titoli valutati come segue:
 - punti 0,10 per ogni anno o frazione di anno uguale o superiore a sei mesi, anche per annualità non continuative, di anzianità legittimamente maturata nello svolgimento dell'attività artistica su area pubblica, secondo le normative vigenti, adeguatamente documentata o dichiarata ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fino ad un massimo di punti 1;
 - punti 0,50 per il possesso del diploma di Liceo Artistico;
 - punti 0,30 per il possesso del diploma di Istituto d'arte legalmente riconosciuto;
 - punti 0,40 per il possesso del diploma di Accademia delle Belle Arti;
 - punti 0,20 per il possesso di ogni altro titolo di studio legalmente riconosciuto inerente l'attività da prestarsi fino ad un massimo di punti 0,80.

2. La valutazione sarà affidata ad una Commissione Tecnica all'uopo nominata dal Dipartimento Attività Culturali. La Commissione sarà costituita da cinque componenti, così individuati:

- critico d'arte con funzioni di Presidente;
- esperto dell'Accademia delle Belle Arti di Roma;
- esperto del Ministero per i Beni e Attività Culturali e del Turismo;
- esperto della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali;
- artista.

In ogni caso i commissari non devono aver esercitato né esercitare alcuna funzione o aver ricoperto né ricoprire alcun incarico tecnico o amministrativo con riferimento ai procedimenti di selezione e concessione dell'occupazione del suolo pubblico relativamente alle localizzazioni nelle quali svolgere le attività oggetto del presente regolamento.

3. La prova pratica dovrà essere sostenuta dai partecipanti secondo il calendario e le modalità indicate dalla Commissione Tecnica.

4. Saranno ritenuti idonei i soggetti che, ad esito delle attività di valutazione espletate dalla Commissione Tecnica, avranno riportato un punteggio complessivo minimo pari a 6/10.



5. I nominativi dei componenti della Commissione Tecnica di Valutazione, il giorno ed il luogo in cui verrà sostenuta la prova, saranno pubblicati sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale.

6. La prova pratica sarà aperta alla partecipazione del pubblico secondo modalità disciplinate dall'avviso pubblico.

ARTICOLO 8

Formazione e approvazione della graduatoria

1. La Commissione predispose la graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alla prova pratica avendo cura che nella stessa sia rappresentato il complesso delle arti figurative disciplinate con il presente regolamento. Successivamente la graduatoria sarà trasmessa al competente dirigente del Dipartimento Attività Culturali che la approva, in via provvisoria, con propria determinazione dirigenziale.

2. Ai fini della formazione della graduatoria di merito:

- in caso di parità di punteggio complessivo tra due o più candidati, prevale colui che ha riportato la valutazione più alta all'esito della prova pratica;
- in caso di parità di punteggio complessivo tra due o più candidati che abbiano riportato, altresì, pari valutazione all'esito della prova pratica, prevale il candidato con indicatore ISEE inferiore;
- in caso di parità di punteggio complessivo tra due o più candidati che abbiano riportato pari valutazione all'esito della prova pratica, e che abbiano identico indicatore ISEE, prevale il candidato appartenente a una delle categorie protette ai sensi della normativa vigente in materia.

3. La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale, con valore di notifica, agli effetti di legge, ai soggetti interessati.

4. I soggetti interessati potranno presentare opposizione avverso la graduatoria provvisoria entro 20 giorni dalla data di pubblicazione. Valutate le opposizioni eventualmente pervenute o in assenza di opposizioni entro il termine di cui sopra, si procederà all'approvazione della graduatoria definitiva.

5. La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale, con valore di notifica, agli effetti di legge, ai soggetti interessati nonché trasmessa ai Municipi.

6. La graduatoria definitiva scade al termine del quinquennio indicato nell'avviso pubblico ai sensi del precedente articolo 5, comma 3.

ARTICOLO 9

Scelta dell'area e della localizzazione

1. I candidati utilmente posizionati in graduatoria sono invitati a presentarsi, personalmente o tramite delegato, nel giorno e nel luogo comunicati dal Dipartimento Attività Culturali, ai fini della scelta dell'area e della localizzazione di loro interesse tra quelle disponibili. L'esercizio della scelta avverrà seguendo



l'ordine di collocazione in graduatoria. Ciascun soggetto potrà scegliere una sola tra le localizzazioni individuate per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento o, nel caso in cui non sia interessato ad alcuna delle localizzazioni disponibili, manifestare formalmente la volontà di non effettuare la scelta, senza veder pregiudicato il diritto derivante dall'utile posizionamento in graduatoria.

2. L'artista che, per giustificati motivi, non possa presentarsi personalmente o tramite delegato nel giorno e nel luogo stabiliti, decorso il periodo per il quale è stata prodotta la giustificazione, che complessivamente non potrà eccedere i 90 giorni successivi alla data di convocazione, dovrà scegliere tra le localizzazioni rimaste libere o manifestare formalmente la volontà di non scegliere tra nessuna di esse. Trascorso il periodo per il quale è stata prodotta la giustificazione, la mancata presentazione del soggetto, personalmente o tramite delegato, nel giorno della nuova convocazione ha valore di rinuncia al diritto derivante dall'utile posizionamento nella graduatoria e comporta la cancellazione del soggetto dalla stessa.

3. L'assenza non giustificata del soggetto interessato nel giorno prescritto ha valore di rinuncia al diritto derivante dall'utile posizionamento nella graduatoria e comporta la cancellazione del soggetto dalla stessa.

4. Il Dipartimento Attività Culturali approva con apposito provvedimento l'elenco nominativo nel quale sono indicate le localizzazioni scelte da ciascun soggetto e provvede a pubblicarlo sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale, con valore di notifica, agli effetti di legge, ai soggetti interessati nonché a trasmetterlo ai Municipi.

ARTICOLO 10

Rilascio e contenuto della concessione di occupazione di suolo pubblico

1. I Municipi, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza, provvedono al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio del provvedimento concessorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente articolo 9, comma 4, i soggetti che hanno effettuato la scelta della localizzazione dovranno presentare presso il Municipio territorialmente competente apposita istanza ai sensi del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap) di Roma Capitale, unitamente alla documentazione necessaria in relazione alle peculiarità delle localizzazioni, prescritta dagli uffici competenti.

3. Il mancato rispetto del termine prescritto equivale a rinuncia allo svolgimento dell'attività artistica; il Municipio provvederà a darne comunicazione al Dipartimento Attività Culturali ai fini della cancellazione dalla graduatoria.

4. Il competente dirigente municipale, verificata la documentazione, procede all'adozione del provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In esso, oltre ai contenuti previsti dal Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap) di Roma Capitale, sono indicati gli obblighi di cui al successivo articolo 13.



5. Al momento del rilascio del provvedimento di cui al precedente comma, il competente ufficio municipale fornisce a ciascun artista un supporto identificativo con fotografia, vidimato e provvisto di logo di Roma Capitale, sul quale siano riportati:

- il Municipio presso il quale è situata la localizzazione;
- il nome e il cognome dell'artista;
- il numero identificativo della localizzazione concessa;
- la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di artista.

6. Ai fini del presente regolamento, le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono da intendersi con effetto permanente.

7. A ciascun artista può essere concessa, sull'intero territorio cittadino, una sola localizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 11

Durata, interruzioni e assenze

1. La durata della concessione di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento non può eccedere il quinquennio previsto dall'avviso pubblico ai sensi del precedente articolo 5 né la data finale in esso indicata.

2. L'Amministrazione Capitolina, nell'arco del suddetto periodo, ha facoltà di interrompere temporaneamente lo svolgimento delle attività per motivi di pubblico interesse o per la concomitanza con particolari eventi o manifestazioni con esclusione, in tali casi, di ogni pretesa di indennizzo, a qualsiasi titolo, da parte degli artisti, nonché di prolungamento della durata della relativa concessione.

3. L'assenza dell'artista dalla localizzazione è consentita, previa tempestiva comunicazione al competente Municipio, solo per giustificate e comprovate motivazioni: indisponibilità delle localizzazioni a seguito di provvedimenti adottati da autorità competenti; malattie, infortunio, gravidanza e puerperio debitamente certificati.

4. Salvo le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, nel caso in cui sia accertata l'assenza dell'artista dalla localizzazione per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e in mancanza di giustificata e comprovata motivazione, il Municipio competente emetterà un provvedimento di decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico.

5. Non potranno comunque essere cumulati giorni di assenza, anche se giustificati, il cui totale superi i 180 giorni nell'arco temporale corrispondente ai dodici mesi precedenti la data dell'ultima assenza accertata. Per concessioni di durata inferiore a dodici mesi, il totale dei giorni di assenza, anche se giustificati, che potranno essere cumulati non dovrà superare il limite del 50% dell'intero periodo di durata della concessione. Nel caso in cui l'artista superi i predetti limiti, il Municipio competente emetterà un provvedimento di decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico.

6. Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi, l'assenza si intende accertata qualora rilevata per due volte, nel corso della medesima giornata, a seguito di



controlli effettuati da parte della Polizia Locale di Roma Capitale o di altro personale all'uopo incaricato dal Sindaco.

7. Il Municipio provvederà a comunicare al Dipartimento Attività Culturali l'avvenuta adozione del provvedimento di decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico di cui ai precedenti commi 4 e 5, ai fini della cancellazione del soggetto dalla graduatoria.

ARTICOLO 12

Localizzazioni rese disponibili

1. Nel caso si rendano disponibili localizzazioni per qualsivoglia motivo, il Municipio provvederà a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento Attività Culturali il quale, ai fini dell'assegnazione, provvede a convocare il soggetto collocato nella posizione più elevata in graduatoria che abbia perso la titolarità del provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico a causa di un provvedimento di revoca per pubblico interesse ai sensi del successivo articolo 14. In assenza di tali soggetti il Dipartimento Attività Culturali procederà allo scorrimento della graduatoria in ordine decrescente di punteggio invitando per l'assegnazione il soggetto avente diritto.

2. Il soggetto convocato potrà presentarsi, personalmente o tramite delegato, nel giorno e nel luogo comunicati dal Dipartimento Attività Culturali, ai fini dell'accettazione formale della localizzazione disponibile.

3. Il soggetto convocato può rifiutare l'accettazione di una localizzazione senza che questo pregiudichi il diritto di precedenza in ordine a localizzazioni successivamente disponibili.

4. L'assenza non giustificata del soggetto interessato nel giorno prescritto, ha valore di rinuncia al diritto derivante dall'utile posizionamento nella graduatoria e comporta la cancellazione del soggetto dalla stessa. Qualora, per giustificati motivi, il soggetto non possa presentarsi, personalmente o tramite delegato, nel giorno e nel luogo fissati dal Dipartimento Attività Culturali, potrà accettare formalmente la localizzazione non oltre i 90 giorni successivi salvo quanto previsto al successivo comma 7, lettera c).

5. Per l'assegnazione delle nuove localizzazioni individuate ai sensi dell'articolo 4 comma 3, si procederà secondo la procedura descritta ai precedenti commi da 1 a 4.

6. Il Dipartimento Attività Culturali comunicherà al Municipio territorialmente competente la formale accettazione della localizzazione disponibile, ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.

7. La procedura per l'assegnazione di cui al presente articolo non avrà luogo:

- a) in caso di mancanza di soggetti aventi diritto;
- b) per esaurimento dei nominativi collocati in graduatoria;
- c) qualora la localizzazione si renda disponibile negli ultimi tre mesi antecedenti la data finale del quinquennio previsto dall'avviso pubblico di cui al precedente articolo 5, comma 3.



8. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico relative a localizzazioni rese disponibili per periodi inferiori all'anno sono da considerarsi occupazioni con effetto permanente in deroga al Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap) di Roma Capitale.

ARTICOLO 13

Obblighi dell'artista

1. L'artista, nello svolgimento dell'attività, è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- a) non sub-concedere lo spazio e non farsi sostituire da altra persona;
- b) rispettare le disposizioni in materia di assenze previste dall'articolo 11;
- c) esporre ben in vista il supporto identificativo rilasciato dal Municipio;
- d) esporre o vendere esclusivamente opere che siano frutto del proprio ingegno;
- e) realizzare le opere partendo, per la pittura, da un supporto vergine (tela, carta, legno o altro) e per la scultura, dalla materia costitutiva (materiali lapidei o derivati, materiali lignei o altro);
- f) apporre la propria firma su ogni opera realizzata;
- g) realizzare opere conformi alla prescrizione di cui all'articolo 3, comma 3;
- h) esporre o vendere opere prive di alcun tipo di cornice, per le opere pittoriche e i disegni, e di supporto per le sculture;
- i) non esporre né vendere materiale stampato o opere ricavate da riproduzioni seriali;
- l) esporre o vendere opere corredate dell'attestato di autenticità di cui all'articolo 3, comma 5 del presente regolamento;
- m) utilizzare prodotti a norma di legge;
- n) occupare l'area oggetto di concessione non prima delle ore 08:00 e non oltre le ore 24:00 di qualsiasi giorno, feriale o festivo;
- o) non arrecare intralcio al traffico pedonale e veicolare;
- p) non utilizzare mezzi per il deposito e per la custodia delle opere destinate alla vendita nelle aree oggetto del presente regolamento;
- q) non deturpare in alcun modo o sporcare la localizzazione oggetto della concessione;
- r) eseguire a propria cura e spese, o mediante stipula di contratto per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente di settore, la pulizia dello spazio concesso;
- s) non utilizzare, per l'illuminazione della postazione durante le ore notturne, lampade da più di 100w;
- t) non utilizzare gruppi elettrogeni a combustibili fossili;
- u) non esporre messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma, all'interno della localizzazione concessa;
- v) dare tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione relativa alla residenza, al domicilio fiscale e alla partita IVA al Municipio competente.

2. L'artista è tenuto ad osservare gli obblighi derivanti dalla titolarità del provvedimento di concessione di suolo pubblico come disciplinati nel Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap) di Roma Capitale.



3. L'artista è tenuto, altresì, nel rispetto delle norme in materia fiscale che disciplinano la propria attività, a rilasciare apposita fattura o ricevuta per la vendita delle opere frutto del proprio ingegno.

ARTICOLO 14

Revoca, modifica, rinuncia

1. Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e in qualsiasi momento il dirigente municipale competente può revocare o modificare, con provvedimento motivato, la concessione di occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge, dandone comunicazione al Dipartimento Attività Culturali per i successivi atti di competenza.

2. L'artista, il cui provvedimento di concessione di occupazione del suolo pubblico sia stato revocato per motivi di pubblico interesse, ha diritto di precedenza nella procedura di cui all'articolo 12 del presente regolamento relativa all'assegnazione delle localizzazioni che si siano rese disponibili.

3. L'artista può, in qualsiasi momento, comunicare al Dipartimento Attività Culturali, con atto scritto, la rinuncia all'utile posizionamento in graduatoria con conseguente cancellazione dalla stessa.

4. Il soggetto, titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata ai sensi del presente regolamento, può in qualsiasi momento rinunciare allo svolgimento dell'attività con formale comunicazione indirizzata al Municipio competente ai fini dell'adozione dei conseguenti atti ai sensi del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap) di Roma Capitale e al Dipartimento Attività Culturali. La rinuncia libera l'artista dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativamente alle eventuali annualità seguenti quella in corso al momento dell'effettuazione della rinuncia.

5. Il Municipio provvederà a comunicare al Dipartimento Attività Culturali il provvedimento adottato per i successivi atti di competenza.

ARTICOLO 15

Sospensione dallo svolgimento dell'attività

1. E' causa di sospensione dallo svolgimento dell'attività la reiterazione, accertata secondo la procedura di cui ai successivi commi 2 e 3, relativa a:

- a) la mancata esposizione del supporto identificativo;
- b) l'esposizione o la vendita di opere provviste di cornice, per le opere pittoriche e i disegni, e di supporto per le sculture;
- c) il mancato rispetto degli orari;
- d) l'intralcio alla pubblica circolazione pedonale e veicolare;
- e) la carenza nell'allestimento della postazione cui conseguano:
 - nocumento al decoro;
 - insufficienti condizioni igienico-sanitarie;
- f) la mancata pulizia dell'area;
- g) l'illuminazione non conforme alle disposizioni del presente regolamento;
- h) utilizzo di gruppo elettrogeno a combustibili fossili;



i) l'esposizione di messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma, all'interno della localizzazione assegnata.

2. Gli uffici municipali competenti, ricevuta copia del verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, redatto da personale della Polizia Locale di Roma Capitale o da altri pubblici ufficiali all'uopo incaricati dal Sindaco, intimano, con diffida, all'artista di interrompere, con effetto immediato, il comportamento che ha determinato la violazione.

3. La reiterazione, intesa quale ripetizione di una delle violazioni previste al precedente comma 1 dalla lettera a) alla lettera i), nell'arco di 180 giorni dalla data di accertamento della prima violazione, comporta la sospensione dallo svolgimento dell'attività per giorni tre. Gli uffici municipali competenti, ricevuta copia del secondo verbale di accertamento, emettono il provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La ripetizione, per la terza volta, di una delle violazioni previste al precedente comma 1 dalla lettera a) alla lettera i), entro 180 giorni dalla data di adozione del provvedimento di sospensione di cui sopra, comporta la sospensione dello svolgimento dell'attività per giorni trenta. Gli uffici municipali competenti, ricevuta copia del terzo verbale di accertamento, emettono il provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. La ripetizione, per la quarta volta, di una delle violazioni previste al precedente comma 1 dalla lettera a) alla lettera i), entro 180 giorni dalla data di adozione del provvedimento di sospensione dello svolgimento dell'attività per giorni trenta, costituisce causa di decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico e di conseguente cancellazione dalla graduatoria.

ARTICOLO 16

Decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico e cancellazione dalla graduatoria

1. Costituiscono causa di decadenza dalla titolarità del provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico:

- a) la sub-concessione dello spazio e la sostituzione del titolare con altra persona;
- b) l'assenza dell'artista dalla localizzazione per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, in mancanza di giustificata e comprovata motivazione come previsto dall'articolo 11, comma 4, del presente regolamento;
- c) il cumulo, nell'arco di dodici mesi, di un numero di giorni di assenza, anche se giustificati, il cui totale superi i 180 giorni nell'arco temporale corrispondente ai dodici mesi precedenti la data dell'ultima assenza accertata o, per concessioni di durata inferiore a dodici mesi, il limite del 50% dell'intero periodo di durata della stessa come previsto dall'articolo 11, comma 5, del presente regolamento;
- d) l'esposizione o la vendita di opere che non siano frutto del proprio ingegno;



- e) la realizzazione di opere in violazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 lettera e);
- f) la mancata apposizione della firma su ogni opera realizzata;
- g) la realizzazione di opere non conformi alla prescrizione di cui all'articolo 3, comma 3;
- h) l'esposizione o la vendita di materiale stampato o di opere ricavate da riproduzioni seriali;
- i) la vendita di opere prive dell'attestato di autenticità di cui all'articolo 3, comma 5 del presente regolamento;
- l) l'utilizzo di prodotti che non siano a norma di legge;
- m) l'utilizzo di mezzi in violazione a quanto prescritto all'articolo 13, comma 1, lettera p);
- n) la ripetizione, per la quarta volta, di una delle violazioni relative alle fattispecie di cui all'articolo 15, comma 1, entro 180 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento di sospensione per trenta giorni dallo svolgimento dell'attività;
- o) la mancata comunicazione delle variazioni di cui articolo 13, comma 1, lettera v);
- p) tutte le ipotesi di decadenza dell'occupazione di suolo pubblico previste dal Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap) di Roma Capitale;
- q) la morte o la sopravvenuta incapacità dell'artista.

2. Il Municipio competente adotta il provvedimento di decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi:

- ricevuto il verbale di accertamento delle violazioni di cui alle lettere dalla a) alla n) del comma precedente, redatto da personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale o da altri pubblici ufficiali all'uopo incaricati dal Sindaco;
- nei casi di cui alle lettere dalla o) alla q) del comma precedente.

3. Il Municipio provvede a dare comunicazione al Dipartimento Attività Culturali dell'adozione del provvedimento di decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico ai fini della cancellazione del nominativo del soggetto destinatario dalla graduatoria.

4. Tutte le ipotesi di rinuncia allo svolgimento dell'attività artistica previste dal presente regolamento costituiscono causa di cancellazione del soggetto dalla graduatoria.

5. In caso di decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico, il relativo periodo di anzianità nello svolgimento dell'attività artistica su area pubblica, ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di partecipazione ad avvisi pubblici successivi, sarà computato solo fino al periodo precedente il provvedimento di decadenza.

ARTICOLO 17

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 13 del presente regolamento,



quando non costituiscano reato o altro illecito amministrativo, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e ss. mm. ii." di Roma Capitale.

2. Per le violazioni degli obblighi di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i), l), m), p), v) dell'articolo 13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da €100,00 a €500,00.

3. Per le violazioni degli obblighi di cui alle lettere c), h), n), o), q), r), s), t), u) dell'articolo 13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da €50,00 a €350,00.

4. In tutti i casi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 18 *Disposizioni finali*

1. Ogni disposizione regolamentare in materia di svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, emessa antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata.

2. Sono soppressi, ove istituiti, gli albi municipali dei pittori, ritrattisti e caricaturisti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Alle fattispecie previste nel presente regolamento si applica il regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap) di Roma Capitale, per quanto compatibile. Le violazioni degli obblighi derivanti dalla titolarità del provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico comportano l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti nel regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap) di Roma Capitale.

4. I Municipi provvederanno a comunicare al Dipartimento Attività Culturali l'adozione di ogni provvedimento che incida sugli atti di concessione di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, per gli eventuali atti di competenza.

5. L'adozione dei provvedimenti da assumere avverrà nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, Corsetti, De Priamo, Di Biase, Ghera, Mussolini, Palumbo, Pelonzi Piccolo, Politi e Tempesta.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

Ha votato contro la Consigliera Celli.

La presente deliberazione assume il n. 21.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara, con 28 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Priamo e Mussolini,, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO – A. DE PRIAMO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'8 maggio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 maggio 2017.

Lì, 5 maggio 2017

SECRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to M. D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 18 maggio 2017.

Lì, 19 maggio 2017

SECRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to M. D'Amanzo